

COMUNE DI POGGIO NATIVO



REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 19.10.2021

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e seguenti del Codice Civile. Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, altresì, alle unioni civili come stabilito dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 celebrate nel Comune di Poggio Nativo.

Art. 2 Funzioni

I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Stato Civile. Il Sindaco può delegare tali funzioni al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1 comma 3 del D.P.R.396/2000.

Art. 3 Luoghi di celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella sala comunale denominata Sala Consiliare all'interno del Palazzo Comunale sito in Poggio Nativo capoluogo.
2. Le celebrazioni possono, inoltre, essere svolte in luoghi pubblici di particolare interesse storico, paesaggistico, culturale, o altresì, legato alle tradizioni rurali del territorio, appositamente individuati ed espressamente autorizzati dalla Giunta comunale.
3. In particolare, nel presente Regolamento sono già individuati e valutati come idonei:
 - Il Castello Savelli e le sue pertinenze, come la Terrazza panoramica;
 - L'ex Asilo infantile del Capoluogo e la sua terrazza panoramica;
 - Il Convento San Paolo (la sala Concerti, la sala refettorio francescano, il Chiostro interno);
 - La casa del cittadino sita nel centro storico della frazione di Monte Santa Maria;
 - La piazzetta dei caduti nel centro storico della frazione di Monte Santa Maria;
4. L'area o lo spazio aperto autorizzato, nel quale si svolge il rito nuziale, deve essere preventivamente definito e delimitato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito e quindi sottratto alla fruizione da parte di altri soggetti.

Art. 4 Orari e giorni di celebrazione

I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel rispetto dei seguenti orari:

Luogo celebrazione	Giorni	Orario
Casa comunale	dal lunedì al venerdì	9:00 – 13:00
	martedì e giovedì	15:30 – 17:30
	sabato e domenica	10:00 – 12:00 e 15:30 – 17:30
Fuori dalla Casa Comunale		

	dal lunedì al venerdì	9:00 – 13:00
	martedì e giovedì	15:30 – 17:30
	sabato e domenica	10:00 – 12:30
		15:30 – 19:00

La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

Le celebrazioni dei matrimoni civili e delle unioni civili sono sospese nelle seguenti festività:

- 1 gennaio
- 25 Aprile
- 1 maggio
- 2 Giugno
- 15 Agosto
- Festa patronale
- 1 Novembre
- 8 -24-25-26 Dicembre
- Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo

Le celebrazioni sono soggette al pagamento delle tariffe, stabilite da apposita deliberazione di giunta. Nella determinazione delle tariffe sarà considerato il costo del personale, i costi gestionali fra i quali a titolo indicativo il riscaldamento, la pulizia della sala e dei luoghi deputati, la sorveglianza nei casi di utilizzo della sala comunale, i costi di trasferta del personale oltre alle spese vive necessarie alla celebrazione del rito nei casi di celebrazione in altri siti.

Art. 5 Ripartizione delle entrate

Le tariffe di cui all'art. 4 sono regolate come segue:

- il 50% degli introiti sarà acquisito al bilancio comunale;
- il 10% delle somme introitate è destinato a coprire le spese necessarie per l'espletamento del servizio (toner, pergamene, registri, manutenzione e/o sostituzione emblemi comunali, etc);
- il restante 40%, comprensivo di oneri riflessi a carico dell'ente, qualora erogabile ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, confluirà nel fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), in attuazione dell'art. 43 della L. 449/1997. A tal fine, il Responsabile del servizio comunica all'inizio dell'esercizio finanziario gli importi presunti da inserire nel fondo risorse decentrate. La somma individuale da corrispondere annualmente a ciascun dipendente, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni e dei presupposti normativi e contrattuali, viene quantificata dal Responsabile del servizio in relazione al numero ed alla tipologia dei riti civili che ogni operatore ha eseguito ed è liquidata a consuntivo, dopo la valutazione delle prestazioni lavorative del personale interessato e nei limiti di quelle erogabili. Sono fatte salve le eventuali relazioni sindacali necessarie ai fini dell'attuazione del presente articolo.

Art. 6 Organizzazione del servizio

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

La preventiva visita della sala e dei luoghi destinati alla celebrazione può essere effettuata da parte dei richiedenti solo previo appuntamento.

I nubendi possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e i luoghi con addobbi sobri e idonei alla cerimonia che al termine della stessa dovranno essere da loro rimossi. I partecipanti alla cerimonia sono tenuti al rispetto della cosa comune e a lasciare i locali in modo ordinato, utile al loro riutilizzo a garanzia del decoro e della sicurezza del luogo. Non sono ammessi lanci di riso o coriandoli all'interno della Sala.

La richiesta, preceduta da una preliminare verifica della disponibilità del luogo, del giorno e dell'orario previsto per la celebrazione del rito, dovrà essere inoltrata all'Ufficio Stato Civile almeno 30 giorni prima della data di celebrazione unitamente alla consegna della ricevuta di pagamento dell'importo dovuto effettuato presso la Tesoreria comunale.

Per i riti celebrati al di fuori della sede Comunale, gli sposi debbono a loro cura e spese allestire il luogo ove verrà celebrato il rito; il Comune provvederà esclusivamente a fornire la documentazione amministrativa e l'emblema del Comune.

Nel caso gli interessati al rito, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli interessati stessi. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del rito, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 7 Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

In sede di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento della differenza tariffaria i matrimoni e le unioni di rito civile per i quali sono già state eseguite le pubblicazioni.